

8 FEBBRAIO 2013

Collaudo statico



La disciplina del collaudo statico

In riferimento al quesito trasmesso via email in data 8 febbraio 2013, avente ad oggetto i vigenti riferimenti normativi relativi ai collaudi c.a. ed i requisiti che devono possedere i collaudatori c.a., si ritiene rispondere con il presente documento News al fine che possa essere circolarizzato agli iscritti.

- 1) La disciplina del collaudo statico delle opere in c.a. ha la sua fonte primaria (con efficacie di legge) nel testo unico edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 67 e la sua fonte secondaria le norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, capitolo 9. Le disposizioni suddette sostituiscono la normativa precedente, in particolare la legge n. 1086/1971 e le norme tecniche in attuazione alla legge n. 64/1974.
- 2) Per collaudo statico delle opere in c.a. si deve intendere le “opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” così come definite dall’art. 53 del testo unico edilizia.
- 3) Gli indirizzi applicativi intervenuti sul collaudo statico delle opere in c.a. prescritto dalla legge n. 1086/71, ossia la circolare n. 19581 del 31 luglio 1979 (che limitava il collaudo alle sole strutture complesse), si devono ritenere desuete e superate dagli indirizzi operativi intervenuti sulle NTC 2008 (circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 e parere della sezione I del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 155 del 14 dicembre 2010), come meglio si dirà nel proseguo.
- 4) In ogni caso, l’art. 67 del testo unico edilizia prevede:
 - a. L’obbligatorietà del collaudo statico per tutte le costruzioni con opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità;
 - b. Che il collaudo debba essere eseguito da un ingegnere o da un architetto iscritto all’albo da almeno 10 anni, a condizione che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, in modo da garantire una posizione di terzietà. Per quanto concerne

l'architetto, si ritiene che la competenza del collaudo statico delle opere in questione debbono riguardare le "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52 del R.D. n. 2537 del 23.10.1923 (regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto di cui alla legge n. 1395 del 24.06.1923);

- c. La nomina del collaudatore deve risultare per iscritto e deve essere allegata alla denuncia delle opere di cui all'articolo 65 del testo unico edilizia da presentare allo sportello unico per l'edilizia;
- d. Il collaudatore è scelto dal committente e deve accettare formalmente l'incarico certificando di essere nelle condizioni di terzietà richieste. Nel caso in cui il committente sia il costruttore che costruisce in proprio, il collaudatore è scelto dalla terna designata dall'Ordine degli ingegneri o degli architetti cui il costruttore ha fatto esplicita richiesta;
- e. Il collaudo deve essere effettuato entro 60 giorni dal completamento delle strutture con la copertura dell'edificio e mai prima che le strutture siano poste in esercizio;
- f. Il certificato di collaudo deve essere redatto in triplice copia da inviare al competente ufficio tecnico regionale e al committente, previa contestuale comunicazione allo sportello unico;
- g. In ogni caso l'edificio non può essere utilizzato o reso agibile in assenza del certificato di collaudo (cfr. artt. 25, 62 e 67, comma 8 del testo unico edilizia);
- h. Gli aspetti specifici del collaudo statico, finalizzato a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità, sono contenuti nel capitolo 9 delle NTC 2008, mentre i criteri applicativi sono contenuti nella circolare n. 617/2009.

- 5) Si ritiene opportuno evidenziare che il collaudo statico viene inteso come obbligatorio non soltanto per le opere in c.a. bensì anche per tutte le tipologie strutturali e materiali utilizzati (cfr. la citata circolare n. 617/2009 e il citato parere n. 155/2010).
- 6) A mio parere, ancorché l'obbligo generale suddetto sia contenuto in fonte secondaria (il decreto ministeriale 14.01.2008), così come in precedenza (cfr. ad esempio: il DM 20/11/1987 per gli edifici in muratura, il DM 21/01/1981 per le opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, il DM 02/08/1980 per i ponti stradali, il DM 24/03/1982 per le dighe, il DM 21/01/1981 – poi DM del 1988 - per le opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, il DM 02/08/1980 per i ponti stradali e il DM 24/03/1982 per le dighe), va osservato che tale fonte secondaria trova esplicito rinvio nella fonte primaria di cui all'articolo 52 del testo unico edilizia (in precedenza nell'art. 1 della legge n. 64/74).
- 7) Si ricorda infine, che nell'ambito dei lavori pubblici il collaudo statico è condizione per procedere con il collaudo tecnico-amministrativo o con il certificato di regolare esecuzione.

Romolo Balasso architetto